

Statuto associazione sportiva dilettantistica



Art. 1

In data 16/04/2016 si è costituita l'Associazione sportiva dilettantistica ASD MORELLO FOOTBALL SCHOOL.

L'associazione ha sede in Reggio Emilia Via Elba n. 9.

Art. 2

L'associazione non persegue fini di lucro. Essa ha per scopo l'organizzazione e l'esercizio di attività sportive dilettantistiche, la formazione e la preparazione di squadre nella disciplina sportiva del calcio, compresa l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento della medesima attività sportiva nel quadro, con le finalità e con l'osservanza delle norme e delle direttive emanate dal Coni e dalla federazione italiana gioco calcio.

L'associazione è soggetta al riconoscimento ai fini sportivi da parte del Coni.

Art. 3

I colori sociali sono NERO - ORO.



Art. 4

L'associazione si affilia alla federazione italiana gioco calcio, impegnandosi a osservarne lo statuto e i regolamenti.

Art. 5

Il patrimonio sociale è formato dai contributi versati dai soci all'atto della costituzione o della successiva adesione, da beni mobili e immobili che l'associazione possiede e da quanto potrà possedere in avvenire nonché da eventuali fondi di riserva costituiti con eventuali eccedenze di bilancio e da eventuali elargizioni di associati e di terzi.

Art. 6

Le entrate sono costituite da:

- quote associative annue o periodiche dei soci;
- contributi ordinari o straordinari dei soci;
- eventuali contributi del Coni, della federazione italiana gioco calcio, di enti pubblici o di qualsiasi altro genere;
- eventuali introiti di manifestazioni sportive e attività connesse nonché di eventuali sottoscrizioni;
- premi preparazione corrisposti da società dilettantistiche e professioniste;

f. entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e finalizzate al raggiungimento degli scopi sociali;

g. entrate di sponsorizzazioni.

Art. 7

L'esercizio sociale chiude il 31/12 di ogni anno. Il consiglio direttivo predispone il bilancio (o il rendiconto) che dovrà essere sottoposto all'approvazione dell'assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio.

È fatto divieto all'associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione.

L'eventuale avanzo di gestione sarà impiegato per la realizzazione delle finalità istituzionali.

Art. 8

Soci dell'associazione possono essere tutte le persone fisiche di ambo i sessi di indiscussa moralità e reputazione e che non abbiano riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati non colposi, che facciano domanda scritta e controfirmata da due soci presentatori, i quali garantiscono dei requisiti del presentato.

Coloro che non abbiano raggiunto la maggiore età dovranno presentare domanda firmata dai genitori o da chi ne fa le veci.

Art. 9

Le domande di ammissione vengono esaminate e approvate o respinte dal consiglio direttivo, che in caso di reiezione della domanda ne indica le motivazioni. Il richiedente con la domanda di ammissione si impegna a osservare il presente statuto, le norme da esso richiamate, l'eventuale regolamento interno, le disposizioni del consiglio direttivo. Deve, altresì, impegnarsi a versare la quota associativa e la quota mensile di cui all'art. 6 lettere a) e b) del presente statuto.

I soci che non presentano per iscritto le dimissioni entro e non oltre il 30/09 di ogni anno saranno considerati soci anche per l'anno successivo e obbligati al versamento di quanto previsto dalle citate lettere a) e b), del precedente articolo 6.

Art. 10

Le categorie dei soci sono le seguenti:

a. soci fondatori, coloro che intervenendo nella fase costitutiva danno vita all'associazione;

b. soci ordinari, coloro che aderiscono all'associazione successivamente alla fase costitutiva.

Tutti i soci, fondatori e ordinari, devono versare la quota associativa e la quota mensile stabilita dall'associazione e hanno diritto di voto nelle assemblee sociali.

Ciascun socio è titolare di uguali diritti nel rapporto associativo.

Non sono ammessi soci a carattere temporaneo.

Art. 11

I soci hanno diritto a candidarsi alle cariche sociali se in possesso dei requisiti richiesti dal successivo articolo 18, nonché a partecipare alla vita associativa e alle manifestazioni promosse dall'associazione; hanno, inoltre, diritto a frequentare i locali e gli impianti sportivi di cui fruisce l'associazione come da apposito regolamento.

Tutti i soci che abbiano raggiunto la maggiore età esercitano il diritto di voto.

Art. 12

La qualità di socio si perde:

a. per dimissioni;

b. per morosità protrattasi per almeno tre mesi, salvo diverso maggior termine eventualmente stabilito dal regolamento interno;

c. per il venir meno dei requisiti per l'ammissione;

d. per radiazione nel caso di gravi infrazioni alle norme statutarie e di comportamenti contrari alla legge, comunque lesivi degli interessi sociali.

Le esclusioni di cui alle lettere b) e c) verranno sancite dall'assemblea dei soci su proposta del consiglio direttivo.

La radiazione è deliberata con maggioranza assoluta dei componenti il consiglio direttivo. Il provvedimento di radiazione deve essere ratificato dall'assemblea all'uopo convocata, nel corso della quale si procederà in contraddittorio con il socio interessato che dovrà essere formalmente convocato. In caso di assenza ingiustificata del socio interessato regolarmente convocato, l'assemblea potrà ugualmente procedere alla conseguente ratifica, o meno, del provvedimento di radiazione.

La quota o il contributo associativo sono intrasmissibili a eccezione dei trasferimenti a causa di morte e senza la loro rivalutabilità.

Art. 13

Organi dell'associazione sono:

- a. assemblea generale dei soci;
- b. il presidente;
- c. il consiglio direttivo.



Art. 14

L'assemblea generale è costituita da tutti i soci. L'assemblea è indetta dal consiglio direttivo ed è convocata dal presidente nella sede dell'associazione a mezzo lettera a.r., spedita ai soci, almeno 8 giorni prima della data fissata per l'assemblea, al domicilio risultante dal libro dei soci.

Nella lettera devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora della prima e della seconda convocazione dell'assemblea nonché l'ordine del giorno.

La convocazione può aver luogo anche con raccomandata a mano consegnata entro il termine di 8 giorni di cui sopra.

L'assemblea può essere ordinaria e straordinaria.

L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per:

- a. deliberare sul conto consuntivo accompagnato dalla relazione predisposta dal presidente;
- b. eleggere, ogni quattro anni, il presidente, il consiglio direttivo e ogni altro organo direttivo o amministrativo dell'associazione;
- c. deliberare l'indirizzo generale dell'attività dell'associazione;
- d. deliberare sull'ammontare della quota associativa nonché della quota mensile o annuale, e su eventuali quote straordinarie;
- e. deliberare su ogni altro argomento che non sia di competenza dell'assemblea straordinaria o del consiglio direttivo o del presidente.

L'assemblea straordinaria viene indetta a seguito di richiesta scritta e motivata avanzata dalla metà più uno dei componenti il consiglio direttivo, o dalla metà più uno dei soci. In tale ultimo caso deve essere convocata entro 30 giorni dalla richiesta dei soci.

L'assemblea straordinaria delibera:

- a. sulle proposte di modifica dello statuto sociale;
- b. sugli atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari;
- c. sull'integrazione degli organi sociali elettivi qualora la decadenza degli stessi sia tale da comprometterne la funzionalità, non essendo possibile, di conseguenza, attendere la prima assemblea ordinaria utile;
- d. su ogni altro argomento di particolare interesse, gravità e urgenza, posto all'ordine del giorno;
- e. sullo scioglimento dell'associazione e sulle modalità di liquidazione.

Art. 15

L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto al voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto a un voto.

L'assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto al voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In seconda convocazione l'assemblea sia ordinaria che straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno un terzo degli associati aventi diritto al voto, e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In ogni caso per la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto, nonché per atti e contratti inerenti a diritti reali, occorre la presenza di almeno due terzi degli associati aventi diritto al voto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.


Per lo scioglimento dell'associazione si applicano le disposizioni di cui al successivo articolo 22.

Art. 16

Hanno diritto di intervenire all'assemblea tutti i soci in regola con il pagamento della quota mensile d'associazione, per i quali sussiste il principio del voto singolo. I diritti di partecipazione alle assemblee e di voto possono essere esercitati da ciascun associato anche a mezzo di delega scritta ad altro associato. Ogni associato non può rappresentare più di due associati.

Art. 17

L'assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione e in sua assenza dal vicepresidente; in assenza di entrambi



l'assemblea nomina il proprio presidente.

Il presidente dell'assemblea nomina il segretario e, se opportuno, due scrutatori.

Il presidente dell'assemblea è tenuto a constatare la regolarità delle deleghe e il diritto di intervento e di voto in assemblea.

Delle riunioni di assemblea si redige verbale firmato dal presidente, dal segretario ed eventualmente dagli scrutatori se nominati.

Le assemblee sono validamente costituite e deliberano con le maggioranze previste dal precedente articolo 22.

Art. 18

Coloro che intendono essere eletti o rieletti nelle cariche sociali, devono presentare la propria candidatura almeno 10 giorni prima della data stabilita per l'effettuazione dell'assemblea, dandone comunicazione scritta al presidente in carica dell'associazione.

Per potersi candidare occorre essere in possesso dei seguenti requisiti:

- essere soci effettivi dell'associazione e, quindi, essere in possesso dei requisiti indicati nell'art. 8 del presente statuto;
- non avere riportato nell'ultimo quinquennio, salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive complessivamente superiori a un anno, da parte della F.I.G.C., del Coni o di organismi sportivi internazionali riconosciuti.

Il venir meno nel corso del mandato anche di uno solo dei requisiti di cui sopra, comporta l'immediata decadenza dalla carica.

Art. 19

Il consiglio direttivo è eletto liberamente dall'assemblea ordinaria ed è composto soltanto da associati.

Si compone del presidente che è anche presidente dell'associazione, del vicepresidente, nominati dallo stesso consiglio, e di altri consiglieri.

Il consiglio nomina nel proprio seno un segretario e un cassiere.

Il consiglio direttivo resta in carica quattro anni. Nell'ipotesi di dimissioni o di decesso di un consigliere, il consiglio indice entro 30 giorni l'assemblea per la sua sostituzione.

L'incarico di presidente e di componente del consiglio direttivo è assolutamente gratuito. Al presidente e ai componenti del consiglio direttivo è vietato ricoprire cariche sociali presso altre società e associazioni sportive nell'ambito della stessa

disciplina sportiva.

La carica di presidente e di consigliere è incompatibile con quella di componente del collegio dei probiviri.

Il componente il consiglio direttivo che nel corso dello stesso esercizio sociale risulti assente ingiustificato alle riunioni di consiglio per tre volte, anche non consecutive, decade automaticamente dalla carica.

Art. 20

Al consiglio direttivo compete la gestione sportiva ordinaria e straordinaria nonché l'amministrazione ordinaria dell'associazione.

Il consiglio direttivo predispose il bilancio o il rendiconto annuale da presentare all'assemblea. Il consiglio direttivo si riunisce tutte le volte che il presidente lo ritenga necessario o che sia fatta richiesta da almeno la metà dei suoi componenti per discutere e deliberare su tutte le questioni connesse all'attività sportiva e amministrativa dell'associazione e su quant'altro stabilito dallo statuto. Il consiglio direttivo delibera in particolare sulla nomina del presidente e del vice presidente, sull'ammissione, recesso ed esclusione degli associati, sulla stipulazione di contratti con allenatori, atleti ed altri collaboratori.

Per la validità delle deliberazioni occorre comunque la presenza del presidente o del vicepresidente, nonché della maggioranza dei componenti il consiglio e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In caso di parità prevale il voto del presidente.

Il consiglio è presieduto dal presidente; in sua assenza dal vicepresidente; in assenza di entrambi il consiglio nomina il presidente.

Delle riunioni di consiglio deve essere redatto verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario, o in assenza di quest'ultimo da un segretario appositamente nominato.

Art. 21

Il presidente ha la rappresentanza legale dell'associazione nei confronti dei terzi ed a lui spetta la firma sociale. Egli potrà validamente rappresentarla in tutti gli atti, contratti, giudizi, nonché in tutti i rapporti con enti, società, istituti pubblici e privati.

Cura, altresì, l'esecuzione dei deliberati assembleari e consiliari.

Per i pagamenti il presidente è coadiuvato dal cassiere.

Le funzioni del presidente, in caso di sua assenza, sono svolte dal vicepresidente.

Art. 22

La durata dell'associazione è illimitata. L'associazione potrà essere sciolta solo in seguito a specifica deliberazione dell'assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria, la cui richiesta di convocazione deve essere presentata dai quattro quinti dei soci aventi diritto a voto. La deliberazione deve essere adottata con la presenza dei quattro quinti degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti aventi diritto al voto.

Il patrimonio sociale in caso di scioglimento per qualunque causa, deve essere devoluto ad altra associazione avente finalità analoga, ai sensi dell'art. 90, comma 18, n. 6, legge n. 289/2002.

Art. 23

Tutte le eventuali controversie sociali tra i soci e tra questi e l'associazione o suoi organi saranno sottoposte alla competenza di un collegio o di tre revisori da nominarsi dall'assemblea.

Il loro lodo sarà inappellabile.

Art. 24

Per tutto quanto non specificatamente previsto dal presente statuto valgono le norme statutarie e regolamentari della federazione italiana gioco calcio e le disposizioni in materia dettate dal codice civile.


Firma del segretario

Cranas h Gianni

Firma del presidente

Dario Morello

DARIO MORELLO



Giulia Lozzaretti